



**COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO
PROVINCIA COSENZA**

Via Nazionale, 8
TEL. 0981 62890 FAX. 0981 62900 - P.L. 00394550784 C.C.P. 12617890
Pec. ufficio@comune.santagata-di-esaro.cosenza.it

Ordinanza N.4 del 4 marzo 2020 Prot. n. 737
Reg. Ord.2020

Oggetto: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sabato 7 marzo 2020 per intervento di sanificazione.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

Visto il DPCM del 1° Marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 1 del 27 febbraio 2020 contenente "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

Ritenuto di dover adottare, a scopo puramente precauzionale e di prevenzione, atteso che la Regione Calabria non è in stato di emergenza sanitaria, idonee misure di sanificazione e disinfezione anche in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in corso con lo scopo di contribuire alla serenità della vita quotidiana;

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Vista la richiesta del dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Malvito pervenuta a questo Ente in data 3 marzo 2020;

Considerato, pertanto:

- che è necessario:

a) disporre la sospensione dell'attività didattica della scuola primaria secondaria e IPSIA, al fine di praticare l'intervento predetto;

b) autorizzare l'ingresso nella struttura unicamente del personale che verrà designato per l'effettuazione delle operazioni di sanificazione dei locali, delle suppellettili nonchè degli scuolabus;

Visto il d.P.R. n. 1518/1996;

ordina

- La sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Sant'Agata di Esaro con chiusura degli edifici per il sabato 7 marzo 2020;

- Di autorizzare l'ingresso all'edificio unicamente al personale che verrà designato per l'effettuazione delle operazioni di disinfezione dei locali;

dispone

- di dare pubblicità al presente provvedimento mediante trasmissione di avviso alle famiglie degli alunni, mediante avviso da apporsi alle porte d'accesso alla struttura scolastica, all'albo comunale e mediante la pubblica affissione.

informa

– che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

– che la presente ordinanza sia:

- a) notificata a mezzo Pec. al sig. Dirigente scolastico competente;
- b) a S.E. il Prefetto della Provincia di Cosenza;
- c) al Presidente della Regione Calabria;
- d) pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella zona;

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Antonella VECCHIO

